



COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Invito/Disciplinare procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i., per l'appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale Zona Nord. CIG: 9390012309. CUP: H16G22000030004. CPV: 45233200-1 Lavori di superficie vari.

Scadenza offerte il giorno: 22 settembre 2022, alle ore 12:00

In esecuzione della **Determinazione n. 915 del 11 agosto 2022** del Responsabile Area 10 Manutenzioni – LL.PP. – Mobilità, si invita codesto spett.le Operatore Economico a partecipare alla presente procedura per l'affidamento diretto, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. .

E' posto a base di gara il progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 31 del 15/02/2022. L'operatore economico dovrà presentare la propria offerta entro il termine del **22 settembre 2022, alle ore 12:00**, in base al disciplinare di gara che segue.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Stazione Appaltante - Amministrazione Aggiudicatrice:

Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 – 60019 (AN); Sito internet: www.comune.senigallia.an.it ;
PEC: comune.senigallia@emarche.it ;

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile Ufficio Strade; e-mail: m.piccinini@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.224 – 219;

Informazioni tecniche e sulla procedura di gara: Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile Ufficio Strade; e-mail: m.piccinini@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.224 – 219;

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale Zona Nord. CIG: 9390012309 – CUP: H16G22000030004. CPV: 45233200-1 Lavori di superficie vari".

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione è ben indicato nel progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Importo complessivo dei lavori: € 40.300,00 (euro quarantamilatrecento/00) I.V.A. esclusa;
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 1.345,29 (euro milletrecentoquarantacinque/29) I.V.A. esclusa;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 38.954,71 (euro trentottomilanovecentocinquantaquattro/71).
Costi della manodopera: € 1.340,03 (euro milletrecentoquaranta/03).

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

I lavori avranno durata di **360 giorni** dalla data del verbale di consegna. La consegna potrà essere disposta anche in via d'urgenza.

È prevista la facoltà di affidare lavori complementari come indicato nel capitolato speciale di appalto.

ART. 5 –LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria prevalente: OS10 - Segnaletica stradale non luminosa - importo € 40.300,00 (euro quarantamilatrecento/00) I.V.A. esclusa.

Qualificazione richiesta:

Attestazione SOA in OS10 classifica I o superiore. È ammesso l'avvalimento.

Inoltre, il possesso dei requisiti, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

ART.5 bis – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. n. 108/2021 "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera". Ai sensi dell'art. 47 del C.S.A. l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire obbligatoriamente le seguenti lavorazioni:

- posa in opera di segnaletica stradale orizzontale.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge di conversione n. 120/2020, secondo le modalità descritte nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.

L'appalto è aggiudicato con il criterio **del prezzo più basso previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016.**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e idonea.

Pertanto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, si procederà, in applicazione di quanto previsto dai citati art. 1, co. 3 del DL 76/2020 e art. 97, co. 2bis del D.Lgs 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2bis; pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza ugualarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Si precisa che trattandosi di procedura negoziata si applicherà la disposizione di cui all'art.1, comma 3, ultimo periodo del D.L. n.76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020, che prevede che si proceda alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 commi 2, 2 bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):

- l'una – disciplinata dal **comma 2 dell'art. 97 del Codice** – che trova applicazione quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici)**, in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons. Stato, Sez. V, ord. 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez I, 25/07/019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$S_a = M + S \times [1 - (c_1 \times c_2 / 100)]$$

dove

S_a = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2

S = scarto medio aritmetico

c₁ = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c₂ = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

- l'altra – prevista dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice– da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici), in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alle lettere a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il Responsabile della procedura di affidamento, attraverso la piattaforma telematica, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato su tre decimali senza arrotondamento nei passaggi intermedi di calcolo e sul risultato finale.

Nell'ipotesi in cui due o più operatori economici, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, risultino posizionati al primo posto della graduatoria di gara, si procederà tra gli stessi concorrenti ad un esperimento migliorativo nei limiti della soglia di anomalia.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la

procedura di gara mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Il sorteggio sarà espletato tramite la piattaforma telematica.

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che: • ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque; • in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

ART. 8 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 8.1.1) e 8.1.2)

8.1.1) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

8.1.2) Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) - possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria prevalente OS10**, ai sensi dell'art. 84 del Codice di Contratti e dell'art.61 del D.P.R. 207/2010 ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 come individuati al precedente art. 5

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dichiarato per mezzo del **Mod. DGUE**, come in seguito indicato nel presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei , le aggregazioni di imprese di rete e per i Consorzi ordinari di concorrenti, **di tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto **8.1.2)** , ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2, del Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata **nella misura minima del 40%** ; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 8.1.2), ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un **raggruppamento di tipo misto** (art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice).

Per i raggruppamenti temporanei di tipo misto, le quote minime di qualificazione rispettivamente del 40 (mandataria) e 10% (ciascuna mandante) specificate all'art 92, comma 2 del d.p.r. 207/2010 vanno rispettate anche all'interno dei sub-raggruppamenti orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento deve coincidere con la mandataria del raggruppamento complessivo. Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria scorporata, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento complessivo. In entrambi i casi di sub-raggruppamento orizzontale come sopra descritti, oltre al rispetto delle quote minime di qualificazione di cui all'art. 92, comma 2, del d.p.r. 207/2010, è necessario, come sancito dall'art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016, che la sub-mandataria sia in possesso dei requisiti ed esegua le relative prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:**

- a.** per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b.** per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta** dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

ART. 9 – AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (art. 89

del D. Lgs. 50/2016) per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara intenda ricorrere all'avvalimento dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all'articolo del presente disciplinare, deve allegare la seguente documentazione:

- 1) il Mod. DGUE relativi all'impresa ausiliaria, compilati nelle sezioni pertinenti e debitamente sottoscritti, attestanti il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa per l'ammissione dei concorrenti alla gara, in caso di carenze di elementi formali, si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le carenze della offerta tecnica e della offerta economica.

ART. 11 – GARANZIE

Non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria. È prevista invece che l'aggiudicatario presenti la cauzione definitiva e le altre polizze indicate nel capitolato speciale di appalto.

ART. 12 – RICHIESTE CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la **Piattaforma telematica**, utilizzando il tasto Formula quesito che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il **termine del giorno: 16 settembre 2022, alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Formula quesito: consente all'operatore economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla stazione appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su *Invia quesito*, l'operatore economico riceverà una PEC di ricezione della avvenuta consegna da parte dell'Ente. La risposta al quesito perverrà all'operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L'Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente o pervenuti oltre il termine su indicato o inviati o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla stazione appaltante o all'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet della Piattaforma telematica: <https://comunesenigallia.tuttogare.it> **entro il giorno 20 settembre 2022, alle ore 12:00.**

ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara avviene attraverso la Piattaforma telematica "Tutto Gare" (di seguito Piattaforma) per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://comunesenigallia.tuttogare.it> da cui sarà possibile scaricare la documentazione di gara oltre che dal sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.senigallia.an.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti nonché dall'Albo pretorio on-line.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa secondo le modalità previste dalle “Norme tecniche di utilizzo” della Piattaforma scaricabili al seguente sito internet: https://comunesenigallia.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati, sono nella disponibilità della stazione appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo della stazione appaltante di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02-40031280 o all'indirizzo e-mail: assistenza@tuttogare.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 14 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presente gara di appalto e formulare offerta, il concorrente dovrà inviare **entro e non oltre il termine perentorio del:**

giorno 22 settembre 2022, alle ore 12:00.

tramite la suindicata Piattaforma, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

A) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1 – A.2 – A.3 – A.4, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (ALL. 1, ALL. 2 e ALL. 3).

B) Offerta economica, redatta utilizzando l'**apposito modello compilato direttamente a sistema** e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**ALL. 1**).

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **RTI**, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve:

- Essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;
- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo;
- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

L'istanza dovrà essere presentata completa di documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00).

A tal fine i concorrenti devono produrre idoneo documento attestante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle seguenti modalità:

- copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo debitamente annullata o con sovrascritto il numero di CIG della presente procedura;
- copia scansionata ovvero file del versamento effettuato mediante modello F23 dal quale risultano il numero di CIG della presente procedura di gara. Per una corretta compilazione si rimanda alla seguente pagina web dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>

Le istanze non in regola con il bollo sono considerate valide al fine della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

A.2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente deve produrre il Documento di Gara Unico Europeo (**ALL. 2**), compilato nelle sezioni pertinenti e redatto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della circolare MIT n. 3/2016 (predisposto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016). In particolare, mediante il DGUE, il concorrente dichiara di:

- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere le ulteriori dichiarazioni integrative richiamate ai punti che precedono e non menzionate nel DGUE, mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice (presenti nell'ALL. 3).

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, convertito in formato .pdf.

Nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, ciascuno dei soggetti che ne fanno (o ne faranno) parte dovrà compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

Nel caso di consorzio, sia il consorzio medesimo che ciascun consorziato che sarà designato

all'esecuzione dell'appalto, dovranno compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

A.3) Dichiarazione integrativa DGUE (ALL. 3) sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;

A.4) Codice PassOE generato con successo dal sistema AVCPASS – (ATTENZIONE: il PassOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).

A norma dell'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: [http://www.avcp.it/portal/public/classic/ServiziAccesso Riservato](http://www.avcp.it/portal/public/classic/ServiziAccesso%20Riservato)) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PassOE” da inserire nella documentazione amministrativa di gara.

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la Stazione Appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PassOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa che:

- nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria;
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante Offerta Economica. **Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema.**

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, **a pena di esclusione**, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica deve contenere:

1) a) dichiarazione del ribasso percentuale, espresso con massimo 3 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali) al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, pari ad € **1.340,03** non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad euro € **1.340,03**.

c) **dichiarazione** dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico **singolo**, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari **costituiti**, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 15 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 23 Settembre 2022, alle ore 10.00**. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute sulla Piattaforma.

A) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo, qualora necessario;

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla piattaforma telematica, sul sito della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

B) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Il seggio di gara aprirà le offerte economiche e ammetterà o escluderà i partecipanti secondo le irregolarità commesse e poi si procederà alla aggiudicazione come indicato al precedente art. **ART. 6 – PROCEDURA DI GARA MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva con provvedimento motivato in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile;

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua;

Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 32, fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto;

La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell'offerente delle norme di cui al presente invito/disciplinare;

Delle operazioni relative alla presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di aggiudicazione e stipula di regolare contratto di appalto, previo deposito delle spese contrattuali a carico dell'Appaltatore.

Esperate le operazioni di gara si procederà all'aggiudicazione definitiva “non efficace” che sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura;

La stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse;

Nel caso in cui l'affidamento al concorrente risultante primo in graduatoria non abbia esito positivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al successivo concorrente in graduatoria;
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede secondo quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;
Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati da parte della Centrale di Committenza avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Senigallia. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Senigallia.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità del contratto.

Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi in caso di:

- mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o da altre disposizioni di legge vigenti,
- cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti,
- irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti,
- inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Ancona.

ART. 21 - PROCEDURE DI RICORSO

Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR delle Marche – Ancona. Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante; è esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile dell'Area 10
Strade - Mobilità - Territorio
Ing. Stefano Caiterzi
firmato digitalmente